

# FEDER GROSSISTI NOTIZIE

---

**Federgrossisti**  
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma  
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

**Direttore: Dr. Antonio FABIANI**  
e-mail: [federgrossisti@tin.it](mailto:federgrossisti@tin.it)  
[www.federgrossisti.it](http://www.federgrossisti.it)

---

**n. 07 del 16/04/2020**

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

**FALSE E-MAIL DI CONONAVIRUS**  
**(ALLERTA DELLA POLIZIA DI STATO)**

**APERTURA DEI PUNTI VENDITA**  
(chiarimenti ministeriali)

**SERVIZI DI TRASPORTO**  
(razionalizzazione per il covid – 19)

## **FALSE MAIL IN MATERIA DI CORONAVIRUS - ALLERTA DELLA POLIZIA POSTALE**

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha allertato tutti gli enti pubblici e privati che si stanno diffondendo due nuove truffe informatiche via mail e whatsapp, che utilizzano il tema del coronavirus per catturare l'attenzione dei destinatari.

Si tratta in particolare di:

- un messaggio di posta elettronica che invita ad aprire un file dal nome:

**CoronaVirusSafetyMeasures.pdf.**

La sua reale estensione non è PDF ma si tratta di un file eseguibile.exe che comporta il download di contenuti spazzatura, ed una volta installato consente la gestione da remoto del PC di chi ha aperto il file (Virus RAT);

- un messaggio di posta elettronica che invita i destinatari ad aprire un file formato DOC, nel quale sono riportate alcune precauzioni volte ad evitare il contagio da Covid 19, a firma della dottoressa Penelope Marchetti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Si tratta di un malware della famiglia "Ostap" e viene nascosto in un archivio javascript, che cattura i dati sensibili dell'utilizzatore inoltrandoli agli autori della frode.

Si richiede, pertanto, la massima attenzione nel verificare la presenza di mail sospette nella propria posta elettronica, e si raccomanda di evitare accuratamente di aprire gli allegati che questi messaggi contengono, anche se hanno l'aspetto di file comuni come Word e PDF.

---

---

## **APERTURE DEI PUNTI VENDITA**

- chiarimenti ministeriali.

Per fugare le numerose richieste di chiarimento relative al regime vigente per l'apertura dei punti vendita nelle giornate festive e prefestive, si ritiene anzitutto necessario ripercorrere gli ultimi provvedimenti succedutisi sull'argomento negli ultimi giorni.

Come è noto il DPCM dell'11 marzo u.s. ha disposto, fino al prossimo 25 marzo, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM medesimo, il cui testo è stato già inviato con la circolare della scrivente n.9/2020.

### **Chiarimenti ministeriali.**

Il DPCM ha altresì disposto la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Le misure contenute nel DPCM dell'11 marzo 2020, si aggiungono a quelle introdotte con i precedenti DPCM dell'8 e 9 marzo 2020 che, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del DPCM dell'11 marzo citato, restano efficaci ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020.

Sul tema della compatibilità delle diverse misure adottate, è intervenuta inizialmente la circolare del Ministero dell'interno del 12 marzo u.s. secondo la quale, l'esito dell'esame di compatibilità portava a ritenere che non fossero più efficaci le seguenti misure:

- svolgimento delle attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione;
- svolgimento delle attività commerciali diverse dalla ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisse un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, chiusura delle strutture;

- chiusura, nelle giornate prefestive e festive, di medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali posti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.

Nei giorni feriali, obbligo per i gestori di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, chiusura delle strutture.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie, e punti vendita di generi alimentari dove però il gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza

di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione.

Successivamente invece, con circolare del 14 marzo, il Ministero dell'interno ha precisato il regime risultante dopo la pubblicazione del DPCM dell'11 marzo 2020 che è il seguente:

- conferma della chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati;
- conferma che, nei predetti giorni, tali esercizi sono chiusi ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- conseguentemente, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita dei prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari;
- nei mercati, sia all'aperto sia coperti, può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari.

Questo da ultimo descritto è quindi il regime che deve essere osservato.

Si ricorda infine che, in tutti i casi indicati, deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura e che resta vietata ogni forma di assembramento.

-----  
Riferimenti: circolari Ministero Interni del 12 e del 14/03/2020.

## **SERVIZI DI TRASPORTO**

- razionalizzazione per l'emergenza covid-19.

In attuazione dell'articolo 1, punto 5 del DPCM dello scorso 11 marzo c.a., il ministero dei Trasporti, di concerto con quello della salute, ha disposto la razionalizzazione dei servizi di trasporto fino al prossimo 25 marzo 2020, prevedendo le seguenti riduzioni e razionalizzazioni.

### **-trasporto aereo (dm 112).**

Sono assicurati i soli servizi minimi essenziali, e l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera, e Roma Ciampino per i soli voli di Stato, trasporto organi, servizi antincendio canadair e servizi emergenziali.

Il personale sanitario degli uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi per l'Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (USMAF/SASN) in servizio in altri aeroporti, può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti e porti limitrofi.

In considerazione di alcune fattispecie indicate nel Decreto, l'Enac può consentire l'operatività di altri aeroporti;

### **-trasporto ferroviario (dm 113)**

- a) passaggeri: sia relativamente alle attività a mercato che a quelle svolte in base a contratti di servizio pubblico per la lunga percorrenza tra Trenitalia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono assicurati i servizi minimi essenziali, garantendo almeno una coppia di treni di collegamento, su ogni direttrice indicata nelle tabelle dell'allegato 1 del Decreto 113, salvo diverse ed eventuali maggiori esigenze di trasporto.

Lo stesso prevede, altresì, che per i servizi intercity, Trenitalia spa, d'intesa con le Amministrazioni vigilanti, potrà valutare ulteriori rimodulazioni, in funzione delle ridotte esigenze di mobilità.

- b) merci: nessuna limitazione è prevista per il trasporto delle merci e per i servizi emergenziali;

### **-autoservizi interregionali (dm 114)**

sono garantiti esclusivamente i servizi minimi essenziali e, in deroga alla disciplina del settore, le modifiche e le riduzioni dei servizi possono essere adottate dal vettore previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero e all'utenza, a condizione che il vettore non proceda all'integrale cessazione dei servizi da erogare, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero della Salute e di quanto previsto alle lettere d) ed e) dell'art. 1 del DPCM 11 marzo (assumendo controlli di sicurezza anti-contagio e laddove non fosse possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro, adottando strumenti di protezione individuale e incentivando le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali);

### **-collegamenti con la Sardegna (dm 117)**

a seguito della richiesta da parte della Regione di sospendere tutti i traffici passeggeri da e verso la Regione, salvaguardando quelli merci non accompagnati, è sospeso il trasporto marittimo di passeggeri.

Continua, invece, ad essere assicurato, fermo restando l'utilizzo delle navi previste nella convenzione di Tirrenia con lo Stato, il trasporto marittimo delle merci, possibilmente con unità di carico isolate, non accompagnate.

Esclusivamente nei casi delle dimostrate e inderogabili esigenze indicate dall'art. 1, lettera a) del DPCM 8 marzo (lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio, abitazione, residenza), previa autorizzazione del Presidente della Regione Sardegna, adottata, sentita l'Autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (1.833/1978), può essere consentito il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto di merci.

Il Decreto 117 prevede, parimenti, che il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna è assicurato solo presso l'Aeroporto di Cagliari, per le richiamate dimostrate e improrogabili esigenze indicate dall'art. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo (lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio, abitazione, residenza), sempre previa autorizzazione del Presidente della Regione Sardegna, adottata, sentita l'Autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 32 della legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale (1.833/1978).

---

Riferimenti: n.112 del 12 marzo 2020 (Trasporto aereo), n.113 del 13 marzo u.s. (Trasporto ferroviario), n. 114 del 13 marzo u.s.(Autoservizi interregionali), e n. 117 del 14 marzo u.s.(collegamenti con la Sardegna).